

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
RELAZIONE COMPLESSIVA CONTENENTE IL BILANCIO
ANNUALE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI INTRODOTTI
ED ELIMINATI

Anno 2025

(Art. 8, comma 2-bis, Legge 11 novembre 2011, n. 180)

Premessa

Lo Statuto delle imprese (Legge 11 novembre 2011, n. 180), all'articolo 8, comma 2, stabilisce che entro il 31 gennaio di ciascun anno le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione concernente il bilancio complessivo degli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese, introdotti o eliminati mediante atti normativi e provvedimenti amministrativi a carattere generale approvati nel corso dell'anno precedente. Sulla base delle relazioni pervenute, sottoposte a verifica, per quanto di competenza, da parte del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento della funzione pubblica (DFP), ai sensi dell'articolo 8, comma 2-bis, previa consultazione delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone entro il 31 marzo una relazione complessiva recante il bilancio degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, evidenziandone i risultati con riferimento a ciascuna amministrazione. La disciplina in esame ha la finalità di:

1. responsabilizzare le amministrazioni nella individuazione e quantificazione dei costi derivanti dagli adempimenti amministrativi introdotti o soppressi mediante atti normativi;
2. assicurare che il totale degli oneri amministrativi annualmente introdotti da ciascuna amministrazione non ecceda quello degli oneri eliminati;
3. prevedere un meccanismo di compensazione qualora gli oneri introdotti risultino significativamente superiori a quelli eliminati. Lo Statuto delle imprese si inserisce, infatti, nel più ampio quadro delle politiche di semplificazione amministrativa con disposizioni volte a prevenire l'incremento degli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese, attraverso strumenti di valutazione e controllo sia *ex ante* che *ex post* sull'introduzione di nuovi adempimenti.

La relazione è strutturata secondo un ordine logico-sistematico volto a illustrare:

- la diffusione degli strumenti di misurazione e compensazione degli oneri amministrativi e l'evoluzione della relativa disciplina, sia in ambito internazionale che a livello nazionale;
- il procedimento di verifica delle relazioni di bilancio predisposte dalle singole amministrazioni, svolto dal DAGL e dal DFP, anche alla luce delle consultazioni con le associazioni imprenditoriali e dei consumatori;
- i contenuti delle relazioni trasmesse dalle amministrazioni, le eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni formulate dal DFP all'esito delle attività istruttorie, nonché i contributi provenienti dalle associazioni consultate;
- una sintesi conclusiva delle risultanze emerse e alcune considerazioni di carattere propositivo finalizzate a incrementare l'efficacia del sistema di bilancio degli oneri amministrativi.

1. Il contesto

1.1 Il quadro internazionale

Al fine di contenere i costi della burocrazia e ridurre gli oneri amministrativi gravanti su cittadini e imprese, numerosi ordinamenti hanno introdotto lo strumento del bilancio degli oneri, corredato da meccanismi di compensazione. Nell'ambito della regolazione pubblica, tale strumento si fonda sul principio secondo cui l'introduzione di nuovi oneri regolatori deve essere accompagnata dall'eliminazione di oneri preesistenti di entità almeno equivalente, così da evitare un incremento netto del carico regolatorio complessivo.

Nella sua configurazione più elementare, il meccanismo opera sul piano meramente quantitativo, mirando a mantenere invariato il numero delle disposizioni vigenti: all'adozione di una nuova regolazione si associa l'abrogazione di una regolazione già esistente. Tuttavia, sotto il profilo sostanziale, l'impatto delle singole disposizioni sui destinatari può risultare significativamente differenziato, poiché le regolazioni non sono omogenee né per contenuto né per incidenza economico-amministrativa. Ne consegue che la sola equivalenza numerica tra atti normativi non garantisce, di per sé, un effettivo equilibrio degli oneri regolatori. Pertanto, questa forma di compensazione si è evoluta nel tempo ampliando l'attenzione dal mero numero assoluto delle norme all'ammontare dei costi introdotti ed eliminati¹.

Nell'aprile 2021 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione sulla *Better Regulation*, con la quale è stato introdotto, a livello dell'Unione europea, il principio del “one-in, one-out”, quale criterio di gestione dello stock regolatorio volto a garantire che l'introduzione di nuovi oneri sia compensata dalla riduzione di oneri equivalenti, al fine di contenere l'impatto complessivo della regolazione su cittadini e imprese², integrandolo con l'analisi di impatto della regolazione e con il programma di controllo dell'adequatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) grazie al quale la Commissione europea intende fare in modo che le leggi dell'UE producano gli obiettivi che si prefiggono a un costo minimo a vantaggio dei cittadini e delle imprese³.

Nel 2022, dei paesi membri dell'OCSE e dell'Unione Europea, più di un terzo utilizzano un approccio “one-in-one-out” quando sviluppano nuove normative. Nell'Unione Europea, l'adozione di questo approccio è meno frequente che nei paesi OCSE⁴.

Anche stati quali Canada, Corea del Sud, Messico e Stati Uniti d'America utilizzano sistemi di compensazione degli oneri regolatori. Nella maggior parte dei paesi è previsto un bilanciamento del

¹ Cfr. D. Trnka e Y. Thuerer, *One-In, X-Out: Regulatory offsetting in selected OECD countries*, OECD Regulatory Policy Working Papers 11, OECD Publishing, 2019, p. 8.

² Cfr. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Better regulation: Joining forces to make better laws”, COM (2021) 219 final, Brussels, 29 April 2021.

³ Si vedano, per questi specifici aspetti, i tools #2, #11 e #59 del [Better regulation Toolbox](#) aggiornato al luglio 2023. I tools forniscono, rispettivamente, una panoramica del funzionamento del programma (#2), indicazioni su come redigere la relazione AIR considerando l'introduzione del principio (#11) e una guida pratica per stimare i costi secondo l'approccio adottato dalla Commissione (#59).

⁴ Si veda “Una migliore regolamentazione: rispondere alle sfide del 21° secolo” 13ª conferenza dell'OCSE sulla misurazione delle prestazioni normative. Documento di riferimento per la sessione interattiva n. 3 – Migliore regolamentazione e semplificazione. Bruxelles 28-29 giugno 2022 (vedasi anche OECD (2022), *Better Regulation Practices across the European Union 2022*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/6e4b095d-en>).

tipo “uno-a-uno” (“*one-in-one-out*”, oppure OIOO), che prevede una compensazione a zero dei costi della nuova regolazione. Tuttavia, i sistemi di bilancio previsti dai diversi paesi presentano numerose differenze relative ad esempio all’ambito di applicazione, alle tipologie di oneri considerati, al meccanismo di compensazione adottato, alla *governance*. Ad esempio, altri paesi⁵ hanno previsto meccanismi di compensazione “uno a due” (“*one-in-two-out*”) o “uno a tre” (“*one-in-three-out*”): pertanto, a livello internazionale, i sistemi di compensazione sono indicati genericamente con l’espressione “*one-in-x-out*” (oppure OIXO).

La Commissione europea ha adottato un approccio di tipo OIOO che richiede di compensare gli oneri amministrativi introdotti dalle proposte legislative della Commissione con oneri equivalenti, esistenti, con particolari eccezioni⁶, nella stessa area di *policy*.

Nel 2023 c’è stato un ulteriore contributo fornito da uno studio commissionato dal Dipartimento per i diritti dei cittadini e gli affari costituzionali del Parlamento europeo su richiesta della Commissione JURI⁷.

Lo studio ha approfondito l’argomento della metodologia OIOO riconoscendo che la sua attuazione può ridurre la produzione di norme nell’Unione europea e gli oneri per cittadini e imprese tramite il bilanciamento delle disposizioni pertinenti e suggerendo ulteriori strumenti per tendere verso l’obiettivo di una sempre migliore legislazione, con il cittadino al centro della comunicazione legislativa.

Infatti, lo studio riflette sul fatto che al momento una migliore regolamentazione è presentata come uno strumento che richiede la misurazione dei costi inutili (compresi gli oneri amministrativi) per le imprese dell’UE e, in misura minore, per i cittadini dell’UE. Lo studio considera, altresì, che ciò ha sicuramente senso dal punto di vista finanziario, ma lo scopo della regolamentazione non è solo finanziario, soprattutto per un’organizzazione come l’UE dove l’accento è posto anche su valori non meramente finanziari come la democrazia, lo stato di diritto, la protezione sociale, il benessere, le agende ambientali, le agende digitali e altro ancora; pertanto, nel valutare se un’iniziativa di regolamentazione è buona o cattiva, sarebbe necessario fare riferimento a tutti gli obiettivi normativi del legislatore e sarebbe auspicabile che l’approccio dell’OIOO valutasse la qualità della regolamentazione in maniera globale, includendo ovviamente gli oneri inutili, ma non escludendo tutto il resto.

Ancora, nel gennaio 2025, lo stesso studio procede con un’analisi critica del principio “*one-in-one-out*” e conclude che il principio, puramente su base aritmetica, potrebbe portare ad una minore ma non ad una migliore legislazione. E, non considerando la legislazione dell’UE adatta allo scopo nel suo stile attuale, lo studio raccomanda alla Commissione JURI di concentrarsi su strumenti legislativi migliori, tra cui una struttura redazionale e un linguaggio incentrato sui cittadini⁸.

⁵ Ad esempio, Stati Uniti d’America e, in passato, Regno Unito.

⁶ Si veda ancora il tool #59, citato in nota 3.

⁷ Cfr. The “*one in, one out*” principle. A real better lawmaking tool? Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies PE 753.421 - October 2023.

⁸ Cfr. The “*one in, one out*” principle - A real better lawmaking tool? Policy Department for Justice, Civil Liberties and Institutional Affairs Directorate-General for Citizens’ Rights, Justice and Institutional Affairs PE 768.964 - January 2025.

Invece negli Stati Uniti d’America, sempre nel gennaio 2025, è stata varata una massiva iniziativa di deregolamentazione tramite un Ordine esecutivo del Presidente che introduce il principio “*One-In-Ten-Out*”, ove per ogni nuova norma o regolamento o linea guida introdotti, ne devono essere abrogati almeno dieci⁹. Il sistema di regolazione federale degli USA è fortemente strutturato sul piano procedurale e analitico. L’*Administrative Procedure Act* impone procedure di *notice-and-comment* e la valutazione costi-benefici già dall’*Executive Order* 13563 (2011), successivamente incrementato e riaffermato dall’*Executive Order* 14094 (2023), che impone analisi regolatorie approfondite alle azioni regolatorie con impatti annui rilevanti.

Nel contesto europeo, la relazione o bilancio degli oneri regolatori si sta progressivamente spostando da una logica meramente contabile a una logica di qualità della regolazione lungo l’intero ciclo di *policy*. L’esperienza degli ultimi anni mostra che un approccio basato solo sul conteggio degli oneri rischia di essere riduttivo. Gli strumenti di tipo “*one-in, one-out*”, nati per contenere la crescita dei costi regolatori, possono infatti trascurare i benefici di lungo periodo, scoraggiare l’introduzione di regolazioni necessarie ma con costi iniziali e incentivare la rimozione di norme poco rilevanti solo perché più facili da eliminare. L’OCSE sottolinea che metriche focalizzate esclusivamente sugli oneri possono portare a decisioni miopi rispetto agli obiettivi di *policy* complessivi. L’adozione di regole di compensazione automatica non rappresenta la prassi dominante nell’Unione europea. I dati più recenti indicano che solo otto Stati membri dichiarano di utilizzare regole di collegamento tra flussi e *stock* normativi, una diffusione quindi proporzionalmente inferiore rispetto alla media OCSE. Questo suggerisce che, nel contesto europeo, il bilancio degli oneri viene considerato soprattutto come strumento complementare, inserito in un quadro più ampio di *Better Regulation*, piuttosto che come meccanismo centrale e autosufficiente di governo della regolazione.

Il modello europeo valorizza l’integrazione tra bilancio degli oneri, analisi di impatto della regolazione, consultazioni degli *stakeholder* e valutazioni *ex post*. Proprio queste ultime restano spesso l’elemento più debole, con il rischio di fenomeni di *regulate and forget*, cioè di accumulo normativo non accompagnato da verifiche sistematiche su efficacia e costi. In questa prospettiva, il bilancio degli oneri funziona meglio quando è inserito in un sistema che combina AIR solide, revisione periodica dello *stock* normativo, coinvolgimento dei destinatari delle norme e attenzione agli effetti su competitività e funzionamento del mercato unico. Per quanto riguarda i Paesi che adottano modelli simili a quello italiano di compensazione degli oneri, le evidenze OCSE individuano, oltre all’Italia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Paesi Bassi, Slovacchia e Spagna. Si tratta di esperienze tra loro differenziate per intensità e modalità applicative, spesso accompagnate da programmi mirati di semplificazione e da meccanismi di consultazione con imprese e cittadini¹⁰.

La Finlandia rappresenta uno dei casi più strutturati in Europa nell’applicazione del principio *one-in, one-out*, inserito in una più ampia strategia di *Better Regulation*. Il Paese ha avviato un primo pilota già nel 2017, sviluppando un *Regulatory Burden Calculator* basato sullo Standard Cost Model, e dal

⁹ Si veda President Donald J. Trump “Massive 10-to-1 Deregulation Initiative”, January 31, 2025, <https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/01/fact-sheet-president-donald-j-trump-launches-massive-10-to-1-deregulation-initiative/>

¹⁰ Cfr. Better Regulation Practices across the European Union 2025, OECD Publishing, Paris.

2024 ha esteso l'applicazione del meccanismo a tutti i ministeri, con reporting annuale e coordinamento interministeriale. Il modello finlandese si concentra sugli oneri amministrativi e sulle tariffe, non sui costi sostanziali di compliance, e opera come obiettivo politico più che come vincolo giuridico. Particolarmente rilevante è l'integrazione con le AIR: la stima degli oneri amministrativi per le imprese è obbligatoria quando significativa e supportata da una metodologia standardizzata tramite il calcolatore¹¹. I primi risultati mostrano riduzioni misurabili degli oneri e un'attività sistematica di eliminazione di norme, pur riconoscendo che una quota importante dei nuovi oneri deriva dalla regolazione europea. Nel complesso, l'esperienza finlandese evidenzia un approccio pragmatico e *data-driven*, che punta alla trasparenza dei costi regolatori e alla loro gestione nel tempo¹².

Oltre alla Finlandia, un Paese spesso considerato molto virtuoso sono i Paesi Bassi, che da anni investono su AIR di qualità, semplificazione mirata e revisione sistematica dello stock normativo, con forte attenzione agli impatti su imprese e competitività. Il modello olandese è meno simbolico e più integrato nella prassi amministrativa quotidiana, con una tradizione consolidata di misurazione degli oneri.

Nel confronto internazionale, l'Unione europea occupa una posizione avanzata sul piano dei quadri metodologici e degli strumenti di *Better Regulation*, ma più disomogenea sul piano dell'applicazione pratica e dei risultati.

Da un lato, la Commissione europea dispone di uno dei sistemi più strutturati tra i Paesi OCSE: linee guida e *toolbox* di *Better Regulation* consolidati, obblighi diffusi di analisi di impatto, scrutinio indipendente tramite il *Regulatory Scrutiny Board* e un uso sistematico di consultazioni e valutazioni. Questo colloca l'UE tra le giurisdizioni più sviluppate in termini di architettura regolatoria ed evidenza a supporto delle decisioni.

Dall'altro lato, rispetto ad altri Paesi OCSE emergono alcuni limiti. L'approccio europeo al *one-in, one-out*, operativo dal 2022, è più prudente e circoscritto rispetto a modelli più aggressivi adottati altrove: si concentra sugli oneri amministrativi nelle stesse aree di *policy* e non copre pienamente i costi derivanti dagli emendamenti dei co-legislatori, con possibili effetti di riduzione dell'impatto complessivo. Inoltre, l'adozione di regole di compensazione è meno diffusa tra gli Stati membri rispetto alla media OCSE. In termini generali, l'UE si caratterizza quindi per un modello *evidence-based*, orientato all'equilibrio tra competitività, tutela di interessi pubblici e qualità normativa, più che per una deregolazione quantitativa spinta. Tuttavia, la letteratura OCSE segnala che l'Unione europea ha ancora margini di miglioramento soprattutto su valutazioni *ex post*, uso sistematico delle evidenze lungo tutto il ciclo legislativo e piena integrazione tra fase tecnica e fase politica del processo normativo.

¹¹ Cfr. “*One-in, One-out principle in Finland*” (agenda item 3.) - Presentation by Finland, Bruxelles 23-09-2025.

¹² Come esempio di Paese virtuoso in Europa, la Finlandia è frequentemente citata. Ha introdotto in modo progressivo il principio one-in, one-out dal 2017, lo ha poi esteso a tutti i ministeri e lo ha integrato con AIR obbligatorie sugli oneri amministrativi per le imprese, un calcolatore standardizzato dei costi e reporting annuale trasparente. Il sistema finlandese non è solo un meccanismo di taglio, ma uno strumento di gestione informata degli oneri, coordinato a livello interministeriale e basato su dati. I risultati mostrano riduzioni misurabili degli oneri e una revisione sistematica dello stock normativo, pur riconoscendo il peso della regolazione UE nella dinamica degli oneri.

Sulla base delle evidenze comparative OCSE, può delinearsi una graduatoria ragionata in termini di maturità dei sistemi di *Better Regulation*. In una fascia di eccellenza si collocano ordinamenti quali Canada, Regno Unito e Australia, accomunati dalla presenza di analisi di impatto robuste, valutazioni *ex post* relativamente sistematiche e strumenti strutturati di controllo degli oneri. In una fascia europea di livello particolarmente elevato si collocano Finlandia, Paesi Bassi e Danimarca, caratterizzate da un'integrazione avanzata tra AIR, consultazioni e revisione dello *stock* normativo.

Pertanto, l'Unione europea, considerata come sistema sovranazionale, occupa una posizione di rilievo soprattutto sotto il profilo dell'architettura metodologica; tuttavia, le analisi più recenti evidenziano margini di miglioramento nella fase di applicazione pratica, in particolare per quanto riguarda le valutazioni *ex post*, l'uso sistematico delle evidenze lungo l'intero ciclo legislativo e l'integrazione tra dimensione tecnica e dimensione politico-decisionale. Anche l'approccio europeo al “*one-in, one-out*”, operativo dal 2022, si presenta più circoscritto e qualitativo rispetto ai modelli anglosassoni, poiché limitato agli oneri amministrativi e non pienamente esteso agli effetti derivanti dagli emendamenti dei co-legislatori¹³.

Nel caso italiano, il sistema di qualità della regolazione è fondato su strumenti formalizzati di analisi e controllo degli oneri. L'AIR è obbligatoria per gli atti normativi di maggiore rilevanza, con possibilità di esenzioni motivate e con il ruolo centrale di coordinamento e controllo del DAGL presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; sono inoltre previste valutazioni *ex post* selettive e programmi periodici di revisione. In chiave comparata europea, l'Italia figura anche tra gli otto Stati membri che applicano regole di collegamento *stock-flow* (logiche tipo “*one-in, one-out*”), cioè meccanismi che collegano l'introduzione di nuovi oneri alla rimozione di oneri esistenti, seppur con intensità e modalità variabili tra i Paesi¹⁴.

1.2 La normativa nazionale

L'articolo 8, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n. 180 (di seguito “Statuto delle imprese”) prevede che “*negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurre o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale*”.

In base alle definizioni riconosciute a livello internazionale e alle disposizioni in materia, per costi amministrativi si intendono i costi sostenuti dalle imprese e dai cittadini per adempiere a un onere (o obbligo) informativo, ossia all'obbligo giuridico di fornire informazioni sulla propria attività. Costituiscono, ad esempio, oneri informativi le richieste di autorizzazione, la presentazione di documenti e relazioni, l'effettuazione di comunicazioni, la tenuta di registri, la conservazione di atti e documenti. Non costituiscono, invece, onere informativo né gli obblighi di natura fiscale, cioè quelli

¹³ Cfr. OECD Regulatory Policy Outlook 2025, OECD Publishing, 2025.

¹⁴ Cfr. OECD Regulatory Policy Outlook 2025, OECD Publishing, Paris, 2025, pagg. 121 - 190.

che consistono nel versamento di somme di denaro a titolo di imposte di varia natura, né gli obblighi relativi alla modifica di comportamenti, di attività, di processi produttivi o di prodotti (quali, ad esempio, l'adozione di misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Il comma 2 dell'art. 8 dello "Statuto delle imprese" ha previsto, sull'esempio delle migliori esperienze internazionali, l'obbligo per le amministrazioni statali di predisporre e trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi introdotti o eliminati con gli atti normativi approvati nell'anno precedente, compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime (c.d. *goldplating*).

L'individuazione degli oneri e la stima dei costi amministrativi deve essere effettuata sulla base dei criteri e delle metodologie definiti nelle Linee guida allegate al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013 (Allegato A del provvedimento)¹⁵ come modificato dal D.P.C.M. 18 marzo 2020¹⁶. Per agevolare le amministrazioni nelle attività di stima degli oneri introdotti e di quelli eliminati, le linee guida contengono un "tariffario" (costi *standard*) dei principali adempimenti per cittadini e imprese¹⁷ e i modelli da utilizzare per la quantificazione degli oneri relativi a ciascun provvedimento normativo e per la predisposizione del bilancio.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020 ha modificato le Linee guida ridefinendo l'ambito di riferimento del bilancio, al fine di rendere l'attività di misurazione rilevante e selettiva, e limitarla agli adempimenti a maggiore impatto e più irritanti per cittadini e imprese. Sono stati, quindi, esclusi dal calcolo del saldo del bilancio:

- gli adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere benefici, come, ad esempio, quelli riferiti a domande di sussidi, contributi, ecc. Tali adempimenti sono tuttavia identificati e quantificati nella relazione annuale sul bilancio. Infatti, se da un lato la valutazione e quantificazione di tali adempimenti può risultare utile per finalità di semplificazione, la loro iscrizione in bilancio ai fini della verifica del "pareggio" rischia di produrre una situazione paradossale per le amministrazioni che, a fronte di quegli adempimenti, introducono un vantaggio per i destinatari;
- gli adempimenti a "basso impatto", ovvero:
 - nel caso delle imprese, gli adempimenti con costo unitario inferiore a 100 euro e rivolti a un numero di destinatari inferiore a 1000;

¹⁵ Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2013, *Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della Legge 11 novembre 2011, n. 18*.

¹⁶ Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, *Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2013 – Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della Legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della Legge 11 novembre 2011, n. 18*.

¹⁷ Al fine di fornire alle amministrazioni un parametro di riferimento per le attività di stima, le linee guida riportano una griglia di costi standard, costruita sulla base dei risultati delle misurazioni finora condotte. La griglia associa a ciascuna delle attività di cui tipicamente si compongono gli obblighi informativi (acquisizione della modulistica, compilazione di modulo, ecc.) dei riferimenti di costo dipendenti dal grado di complessità (alto/medio/basso) del singolo adempimento.

- nel caso dei cittadini, gli adempimenti che richiedono un tempo inferiore a 2 ore e rivolti a un numero di destinatari inferiore a 3000¹⁸.

Gli adempimenti a basso impatto sono tuttavia descritti nella relazione annuale sul bilancio, dove si darà conto, per ciascuno, del rispetto delle soglie.

Le modifiche apportate alle Linee guida, inoltre, hanno ribadito la necessità di quantificare gli obblighi informativi disposti da una fonte primaria anche quando essi vengano specificati successivamente in un atto secondario; in tal caso l'introduzione o l'eliminazione di ciascun obbligo sarà quantificata non appena emanato il relativo atto secondario e contabilizzata nell'anno di emanazione di quest'ultimo, anche se diverso rispetto a quello di emanazione del provvedimento principale.

Le relazioni sul bilancio predisposte dalle singole amministrazioni sono verificate, per quanto di competenza, dal DAGL e trasmesse al DFP che predispone, sentite le associazioni imprenditoriali e dei consumatori rappresentative a livello nazionale, una *“relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno»* (art. 8, comma 2-bis, dello Statuto delle imprese).

Per ciascuna amministrazione, quando gli oneri introdotti sono superiori a quelli eliminati, il Governo adotta, ai fini del relativo pareggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della Relazione, i provvedimenti necessari a “tagliare” oneri di pari importo, mediante regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, per la riduzione di oneri amministrativi di competenza statale previsti da leggi.

2. Il percorso di verifica delle relazioni sul bilancio

2.1 Le valutazioni del DAGL e del DFP

Le amministrazioni statali hanno trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL e DFP) - entro il 31 gennaio 2026 - una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno 2025.

Le relazioni sul bilancio predisposte dalle singole amministrazioni sono state verificate dal DAGL e dal DFP, per le rispettive competenze, confrontando i dati in esse contenuti con quelli riportati nelle relazioni di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) a corredo dei provvedimenti normativi approvati definitivamente nell'anno 2025, al fine di riscontrare le eventuali discrepanze tra la relazione AIR e quanto indicato nelle relazioni di bilancio.

L'Ufficio per la semplificazione e la digitalizzazione del DFP, partendo dalle verifiche effettuate dal DAGL, ha esaminato le relazioni inviate dalle amministrazioni, soffermandosi soprattutto, secondo le proprie competenze, sulla completezza dei contenuti delle relazioni stesse.

¹⁸ Tali soglie vanno applicate sulla base di stime orientative in possesso dell'amministrazione.

È risultato un parziale disallineamento sia tra l'elenco delle relazioni AIR trasmesse dal DAGL e le relazioni sul bilancio degli oneri amministrativi trasmesse dalle amministrazioni, sia tra quest'ultimo e alcune segnalazioni da parte delle associazioni imprenditoriali.

Ovvero:

- alcuni provvedimenti per i quali è stata predisposta l'analisi di impatto della regolamentazione non risultano accompagnati dalla completa quantificazione degli oneri amministrativi;
- le associazioni imprenditoriali hanno evidenziato possibili oneri non evidenziati dalle amministrazioni.

Non risulta pertanto possibile la determinazione del saldo complessivo degli oneri, circostanza che limita la piena applicazione del meccanismo di monitoraggio previsto dall'articolo 8 della Legge n. 180 del 2011.

Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate e dei contributi raccolti mediante l'attività di consultazione delle Amministrazioni, il Dipartimento della funzione pubblica ha predisposto, sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, la presente relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al DAGL e pubblicata nel sito istituzionale del Governo entro il 31 marzo di ciascun anno.

2.2 Il contributo delle associazioni

Il contributo offerto dalle associazioni consultate, come previsto dal comma 2-*bis* dell'articolo 8 dello Statuto delle imprese, è stato significativo; in particolare le osservazioni si sono concentrate su provvedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze.

La richiesta di contributi e la documentazione relativa è stata inviata alle associazioni imprenditoriali (CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria) e alle associazioni rappresentate nel Comitato Nazionale Consumatori Utenti (CNCU) durante il corso dell'anno 2025 e fino alla conclusione, nel 2026 della ricezione dei contributi dalle Amministrazioni, in relazione ai provvedimenti emanati nei tre quadrimestri dell'anno.

Le associazioni imprenditoriali hanno inviato nel tempo delle osservazioni puntuali in forma scritta (*Cfr.* Allegato 2 della presente relazione).

Dai loro contributi emerge, in particolare:

- che gli oneri informativi identificati in norme primarie possono essere incrementati da successive disposizioni attuative;
- in alcuni casi, la definizione più puntuale e dettagliata di adempimenti amministrativi a carico di cittadini e/o imprese;

- in altri casi, una più estesa ricognizione dei benefici a favore di cittadini e/o imprese.

Dalle associazioni rappresentate nel Comitato Nazionale Consumatori Utenti (CNCU) non sono pervenuti contributi specifici.

Ove, a seguito della pubblicazione di questa relazione come da art. 8 comma 2-*bis* della L. n. 180 del 2011, dovessero pervenire ulteriori contributi dalle associazioni, se ne darà evidenza in una nota di aggiornamento.

3. Il bilancio annuale degli oneri amministrativi

Al 25 marzo 2026, il quadro delle relazioni di bilancio degli oneri pervenute è il seguente:

1. hanno redatto il bilancio degli oneri o comunque inviato quantificazioni: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero del turismo ed il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile;
2. l'Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali della Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunicato dei provvedimenti sui quali però non ha potuto fornire il computo degli oneri informativi in quanto i relativi decreti attuativi non risultano ancora adottati alla data del 31 gennaio 2026.

Hanno attestato di non avere introdotto né eliminato oneri il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della difesa, il Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e 9 Dipartimenti/Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri¹⁹. Non hanno inviato la relazione sul bilancio 9 Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri²⁰; si tratta di strutture a supporto del Presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale, generalmente non responsabili dell'emanazione di atti normativi. Analogamente, gli altri Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituiscono le strutture per il supporto tecnico-gestionale, non sono responsabili dell'emanazione di atti normativi.

¹⁹ Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Dipartimento per le politiche antidroga, Dipartimento per le riforme istituzionali, Dipartimento per lo sport, Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, Dipartimento per il programma di Governo, Dipartimento per le politiche del mare.

²⁰ Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, Dipartimento per la trasformazione digitale, Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, Dipartimento per le pari opportunità, Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento Casa Italia, Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e Dipartimento per gli affari europei.

Nella tabella 1 si illustra il quadro sintesi dei contributi pervenuti dalle amministrazioni.

Tabella 1- quadro di sintesi

AMMINISTRAZIONI	HA FORNITO TUTTI GLI ELEMENTI PER DETERMINARE COMPIUTAMENTE IL CALCOLO DEGLI ONERI	HA COMUNQUE REDATTO IL BILANCIO DEGLI ONERI O INVIATO QUANTIFICAZIONI	HA ATTESTATO DI NON AVER INTRODOTTO NÉ ELIMINATO ONERI
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			x
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		x	
MINISTERO DELLA CULTURA			x
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		x	
MINISTERO DELLA SALUTE			x
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA		x	
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY		x	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			x
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE			x
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			x
MINISTERO DELL'INTERNO	x		
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			x
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO			x
MINISTERO DELLA DIFESA			x
MINISTERO DEL TURISMO	x		
PCM-DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA			x
PCM-DIPARTIMENTO PER LO SPORT			x

PCM-DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE			x
PCM-DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE		x	
PCM-DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL MARE			x
PCM-DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE			x
PCM-DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA			x
PCM-DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA			x
PCM-DIPARTIMENTO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO			x
PCM-DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI			x
PCM-UFFICIO PER LE POLITICHE SPAZIALI E AEROSPAZIALI		x	
TOTALE	2	6	18

Di seguito si riportano le informazioni sui provvedimenti relativi al bilancio degli oneri di ogni amministrazione, precisando che i dati relativi ai singoli oneri informativi, ove non riportati nella relazione sono comunque indicati nei modelli riportati nell'Allegato 1 della presente relazione.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile ha comunicato i seguenti provvedimenti:

- **Decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2025, n. 101, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”;**
- **D.P.C.M. 24 aprile 2025 - art. 1-bis Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. Domanda di contributo (facoltativa) per interventi di riqualificazione energetica e strutturale eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 3-ter.1, del Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009, in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il contributo è destinato in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per l’accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, un’istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell’immobile per cui è presentata l’istanza di contributo.**
- **L’articolo 1, commi 694-702, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, ha previsto una procedura per il riconoscimento di un contributo al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d’uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all’articolo 9-novies del Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 183. Tali contributi sono concessi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti dell’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia privata di cui all’articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del medesimo Decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 183. Ai fini della concessione del contributo l’istante è onerato a presentare: a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio; b) la copia degli esiti dell’analisi di vulnerabilità di cui all’articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del Decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 183, riferite all’edificio per cui è presentata la domanda di contributo; c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e**

quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali determinata mediante le tabelle di cui al Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016; d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Trattasi di un onere informativo al fine di ottenere benefici economici.

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile ha provveduto alla predisposizione dei modelli previsti dalle linee guida, alla identificazione e quantificazione degli oneri. Tuttavia, trattandosi di adempimenti facoltativi finalizzati ad ottenere dei benefici, gli oneri sono esclusi dal calcolo del saldo del bilancio.

Tenuto conto di quanto esposto il saldo di bilancio 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile risulta pari a zero.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-UFFICIO PER LE POLITICHE SPAZIALI E AEROSPAZIALI

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali ha comunicato il seguente provvedimento:

- **Legge 13 giugno 2025, n. 89 recante “Disposizioni in materia di economia dello spazio” (Legge Spazio)**

La Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali ha provveduto ad impostare un calcolo degli oneri; tuttavia, in attesa dei decreti attuativi non sono state indicate le stime necessarie e non viene completato il modello come previsto dalle linee guida.

Tenuto conto di quanto esposto non è possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali.

Ove, a seguito della pubblicazione di questa relazione come da art. 8 comma 2-*bis* della L. n. 180 del 2011, dovessero pervenire ulteriori contributi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali, se ne darà evidenza in una nota di aggiornamento.

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno ha comunicato i seguenti provvedimenti che ha introdotto/eliminato oneri amministrativi:

- **Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2025, n. 65), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2025, n. 113).**

L’onere amministrativo è stato introdotto in via sperimentale dall’articolo 2 del citato provvedimento. La disposizione ha dato facoltà di accedere al cd. “voto fuori sede” per la sola tornata referendaria e ha identificato i beneficiari negli elettori temporaneamente domiciliati in un Comune di una provincia diversa da quella di residenza per motivi di salute, di studio o di lavoro. Per poter accedere al beneficio, il cittadino avrebbe dovuto presentare una domanda al Comune di domicilio.

- **Decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2025, n. 230), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2025, n. 179 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2025, n. 279).**

La disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del citato provvedimento, ha previsto una modifica nella procedura per richiedere il nulla osta al lavoro da parte dei datori di lavoro – in qualità di cittadini o di imprese – che vogliano assumere lavoratori stranieri: il modello digitale dell’istanza, messo a disposizione sulla piattaforma ALI, gestito dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, viene preventivamente popolato di informazioni provenienti da altre banche dati (Unioncamere, Agenzia delle Entrate e Agenzia per l’Italia Digitale-Ag.I.D.). Tale intervento semplifica la compilazione, riducendo il tempo necessario per effettuare l’istanza.

Il Ministero dell’Interno ha inviato le schede redatte sul modello dell’Allegato 3 di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 2020 e il relativo bilancio con prevalenza di oneri eliminati rispetto a quelli introdotti.

Tenuto conto di quanto esposto il saldo di bilancio 2025 del Ministero dell’Interno risulta pari a € – 2.955.666,00 (oneri eliminati).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della Giustizia ha comunicato i seguenti provvedimenti:

- **Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117 “Misure urgenti in materia di giustizia”. (G.U. Serie Generale n. 183 dell’8 agosto 2025), convertito, con modificazioni, nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148 (G.U. n. 233 del 7 ottobre 2025). Articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di pagamento degli indennizzi di cui alla Legge 24 marzo 2001, n. 89);**
- **D.lgs. 30 dicembre 2025, n. 216 “Attuazione della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali” (G.U. Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2026). Articolo 6 (Notifiche e lingue).**

Il Ministero comunica che per i citati provvedimenti sono stati stimati i costi degli oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese nonché i benefici compensativi.

Dal bilancio degli oneri presentato per ciascuno dei provvedimenti, in entrambi i casi appaiono dei benefici compensativi maggiori degli oneri introdotti.

Tuttavia, nel computo degli oneri introdotti/eliminati per i cittadini, non sono chiaramente esplicitate le quote da attribuire ai tempi (per i cittadini) e quelle da attribuire ai costi (per le imprese). Inoltre, non è riportata la tabella del saldo di bilancio complessivo di tutti i provvedimenti.

Pertanto, pur nella prospettiva di una diminuzione degli oneri informativi, per quanto sopra espresso, non è al momento possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2025 per il Ministero della Giustizia.

Ove, a seguito della pubblicazione di questa relazione come da art. 8 comma 2-*bis* della L. n. 180 del 2011, dovessero pervenire ulteriori contributi dal Ministero della Giustizia, se ne darà evidenza in una nota di aggiornamento.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato i seguenti provvedimenti:

- **Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Armonizzazione e aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché delle disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi”, articolo 6 “Libretto di impianto”;**
- **Schema di regolamento recante “Definizione dei criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della Legge 17 maggio 2022, n.60”;**
- **Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento sul riutilizzo delle acque reflue affinate, nonché di esecuzione del Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua”;**
- **Schema di D.lgs. recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (CE) n. 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la Direttiva 2008/98/CE e il Regolamento (UE)2019/1020 e abroga la Direttiva 2006/66/CE”.**

Il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto dei chiarimenti in proposito ed il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha precisato che si tratta (al febbraio 2026) ancora di “schemi” di provvedimento, pertanto non definitivi e, come tali, non rientranti nel bilancio complessivo degli oneri per l'anno 2025.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha anche effettuato alcune stime dei costi degli oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese nonché dei benefici compensativi. Le relative tabelle sono riportate in Allegato 1, ma non rilevano, per quanto espresso al capoverso precedente, ai fini di questa relazione.

Sui provvedimenti sopra elencati sono pervenute anche delle osservazioni da **CONFCOMMERCIO** (Cfr. Allegato 2)

Dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è pervenuta anche la relazione AIR relativa ad un altro provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica:

- **Decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2025), coordinato con la Legge di conversione 24 aprile 2025, n. 60 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 4), recante “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”.**

Tuttavia, la norma non registra l'introduzione di oneri informativi.

Tenuto conto di quanto esposto il saldo di bilancio 2025 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica risulta pari a zero.

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy segnala i seguenti provvedimenti:

- **Il Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, come da ultimo modificato nel 2024, ha introdotto, all’articolo 30, una disciplina di monitoraggio preventivo delle esportazioni extra-UE di materie prime critiche, con particolare riferimento ai rottami metallici, in funzione di tutela dell’interesse nazionale e di salvaguardia dell’approvvigionamento delle filiere produttive strategiche.**

In particolare, l’articolo 30 — rubricato “Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche” — ha configurato in via strutturale un obbligo di notifica preventiva per le imprese che intendono esportare rottami metallici al di fuori dell’Unione europea, quale strumento di conoscenza e presidio amministrativo sui flussi di materiali strategici.

Tale obbligo è stato progressivamente rimodulato negli anni 2023 e 2024, in particolare con le Leggi nn. 14/2023, 87/2023 e 115/2024, attraverso un duplice intervento: da un lato, la ridefinizione delle soglie quantitative rilevanti (250 tonnellate per singola operazione o 500 tonnellate su base mensile), dall’altro, l’ampliamento dell’ambito oggettivo ai codici doganali 7404, 7602 e 7902, in aggiunta al previgente 7204, così da ricomprendere un novero più ampio di rottami metallici.

Nel corso del 2025 la disciplina non è mutata nei suoi presupposti sostanziali, ma è stata incisa nelle modalità attuative dell’adempimento, mediante l’introduzione di una piattaforma digitale dedicata alle notifiche, prevista da una circolare congiunta MIMIT-MAECI. Tale innovazione ha determinato una fase di transizione organizzata su un doppio canale (piattaforma e PEC), operante, per l’anno oggetto della presente rilevazione, dal 15 al 31 dicembre 2025, al termine della quale la procedura è destinata a diventare integralmente digitale.

In questa fase, l’adempimento a carico delle imprese si è articolato in una sequenza di attività amministrative che hanno richiesto l’accesso alla piattaforma, la compilazione dei campi informativi, il *download* e la firma digitale del file PDF generato dal sistema, il successivo ricaricamento in piattaforma, l’estrazione del file *Excel* prodotto automaticamente e la contestuale trasmissione via PEC di entrambi i documenti ai Ministeri competenti, oltre alla necessaria archiviazione della documentazione.

Ne deriva che nel 2025 non è cambiato l’ambito soggettivo né oggettivo dell’obbligo previsto dall’art. 30, bensì le modalità operative di adempimento, che sono state progressivamente digitalizzate attraverso una piattaforma dedicata, con una fase transitoria a doppio canale. Questa evoluzione procedurale ha determinato una modifica delle attività amministrative richieste alle imprese e, conseguentemente, dei costi amministrativi associati all’adempimento, senza alterare il perimetro giuridico dell’obbligo.

Tali attività dovute al doppio canale sono state ricondotte alle attività amministrative *standard* previste dalle Linee Guida di cui al D.P.C.M. 18 marzo 2020 (Allegato A, art. 2-*bis*), qualificando l’effetto del provvedimento 2025 come Introduzione temporanea (limitata al periodo 15-31 dicembre) di un obbligo informativo già esistente.

A seguito dei chiarimenti richiesti dal DFP, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha fornito le stime con il calcolo degli oneri per il provvedimento in esame. Specificando un incremento temporaneo di oneri di € 16.900.

- **Il Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante “Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico”, ha introdotto, all’articolo 5, rubricato “Autorizzazione per progetti strategici di trasformazione di materie prime critiche”, una disciplina organica volta a ordinare e razionalizzare il percorso autorizzatorio per gli interventi ritenuti di rilevanza strategica nazionale nel settore delle materie prime critiche.**

La norma ha configurato, in via strutturale, una procedura unitaria e centralizzata, individuando nell’UMASI (Unità di missione per l’attrazione e lo sblocco degli investimenti) il punto unico di contatto per la presentazione e la gestione delle istanze, con l’obiettivo di superare la frammentazione dei procedimenti e garantire un’interlocazione amministrativa coordinata. In tale quadro, le imprese interessate sono chiamate a presentare un’istanza formale di autorizzazione, corredata della documentazione tecnica e progettuale necessaria, sulla quale l’Amministrazione è tenuta a svolgere l’istruttoria e a adottare il relativo provvedimento autorizzatorio all’esito delle valutazioni di competenza.

Nel corso del 2025 non sono intervenute modifiche dell’assetto procedurale delineato dall’articolo 5, che ha trovato applicazione secondo l’impianto originario definito dal Decreto-legge n. 84/2024. Non si è quindi registrata una ridefinizione dei presupposti sostanziali né delle modalità operative dell’adempimento, bensì una prima fase applicativa della disciplina così come concepita dal legislatore.

Ne consegue che, ai fini del bilancio 2025, l’onere informativo a carico delle imprese si sostanzia esclusivamente nella presentazione dell’istanza di autorizzazione al punto unico di contatto (UMASI), comprensiva degli elementi informativi e della documentazione richiesta a supporto del progetto strategico.

Per il provvedimento in esame il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso le schede sul bilancio degli oneri; tuttavia, non sono state indicate tutte le stime necessarie.

Quindi non è stato fornito il modello complessivo di bilancio.

Tenuto conto di quanto esposto, non è al momento possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Tuttavia, è possibile individuare un **incremento temporaneo** (limitato al periodo 15-31 dicembre 2025) di € 16.900 (**oneri aggiunti**).

Ove, a seguito della pubblicazione di questa relazione come da art. 8 comma 2-bis della L. n. 180 del 2011, dovessero pervenire ulteriori contributi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, se ne darà evidenza in una nota di aggiornamento.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha segnalato i seguenti provvedimenti:

- **Legge 11 marzo 2025, n. 29, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale”.**

Nell’ambito del presente provvedimento normativo e per le proprie competenze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala che:

- gli articoli da 5 a 8 regolano le prestazioni in caso di malattia e maternità;
- gli articoli da 11 a 16 dettano le norme in materia pensionistica secondo il principio della c.d. “totalizzazione”;
- l’articolo 18 reca norme in materia di prestazioni di disoccupazione.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa che, con riferimento alla platea coinvolta dalla nuova normativa, quantificabile solo in relazione alle prestazioni pensionistiche, la relazione tecnica allegata al provvedimento individua, per il 2025, un numero di beneficiari pari a 1.387 soggetti e che, in data 1° luglio 2025, è stata adottata la circolare INPS n. 106 che illustra le disposizioni applicative dell’Accordo.

Inoltre, con riferimento a tutte le tipologie di prestazioni disciplinate dall’Accordo di sicurezza sociale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rappresenta che il provvedimento non introduce nuovi oneri in capo ai cittadini, dal momento che i singoli ordinamenti nazionali già prevedono la necessità di un adempimento da parte dei soggetti interessati a ricevere i benefici in argomento.

Per completezza espositiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala che la citata circolare INPS, riprendendo una previsione contenuta nell’Accordo, ha specificato che “le domande, le dichiarazioni e i ricorsi presentati all’Istituzione competente di uno dei due Stati contraenti sono considerati come presentati all’Istituzione competente dell’altro Stato contraente”, di fatto semplificando le attività normalmente richieste in caso di assenza di un accordo sulla sicurezza sociale.

- **Legge 23 giugno 2025 recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024”.**

Nell’ambito del presente provvedimento normativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala che gli articoli da 9 a 14 dettano le norme in materia pensionistica secondo il principio della c.d. “totalizzazione”.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali precisa che, con riferimento alla platea coinvolta dalla nuova normativa, quantificabile solo in relazione alle prestazioni pensionistiche, la relazione tecnica allegata al provvedimento individua, per il 2025, un numero di beneficiari pari a 624 soggetti e che, in data 30 settembre 2025, è stata adottata la circolare INPS n. 131 che illustra le disposizioni applicative dell’Accordo.

Inoltre, con riferimento a tutte le tipologie di prestazioni disciplinate dall'Accordo di sicurezza sociale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rappresenta che il provvedimento non introduce nuovi oneri in capo ai cittadini, dal momento che i singoli ordinamenti nazionali già prevedono la necessità di un adempimento da parte dei soggetti interessati a ricevere i benefici in argomento.

Per completezza espositiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala che la citata circolare INPS, riprendendo una previsione contenuta nell'Accordo, ha specificato che “Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi presentati all'Istituzione competente di uno dei due Stati contraenti sono considerati come presentati all'Istituzione competente dell'altro Stato contraente”, di fatto semplificando le attività normalmente richieste in caso di assenza di un accordo sulla sicurezza sociale.

- **Decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2025, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute”.**

Nell'ambito del presente Decreto-legge, per i suoi profili di competenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala che l'articolo 2-*bis*, nel modificare l'articolo 18, comma 4-*bis*, del Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, ha reso strutturale, a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026, l'estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento.

Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali evidenzia che la norma non introduce un nuovo onere informativo ma rende strutturale un onere già previsto per i precedenti anni scolastici/accademici che, comunque, può essere considerato a basso impatto, dal momento che i soggetti assicuranti già effettuano gli adempimenti dovuti per l'assicurazione INAIL (scuole e istituti formativi di ogni ordine e grado non statali).

- **Decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2025, n. 113, recante “Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali”.**

Nell'ambito del presente Decreto-legge, per i suoi profili di competenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala che:

- L'articolo 6 prevede, per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa che saranno autorizzate alla fruizione dei trattamenti CIGS ai sensi dell'articolo 1, comma 189, della L. 207/2024 al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, l'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.lgs. n. 148/2015.
- L'articolo 7 interviene in favore di imprese appartenenti a gruppi di imprese di elevate dimensioni (con numero di dipendenti non inferiore a mille), presenti sul territorio nazionale, al fine di gestire esuberanti e rilanciare la reindustrializzazione, consentendo l'estensione della CIGS ai gruppi di imprese con numero di dipendenti superiore a 1000 (ad oggi definita solo

per le imprese, non i gruppi) e fino alla fine del 2027, portando, inoltre, fino al 100% la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro.

- L'articolo 8 amplia la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi mediante l'aggiunta di ulteriori tre commi all'articolo 44, del Decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130. In particolare, per il solo anno 2025 ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessazione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Se la crisi aziendale è caratterizzata dalla cessazione dell'attività produttiva, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria decade dal trattamento al ricorrere di specifiche condizioni che concernono la sua formazione o riconversione o la possibilità di un nuovo impiego, con la predeterminazione in norma primaria delle condizioni oggettive al ricorrere delle quali l'attività richiesta al prestatore di lavoro è considerata esigibile.
- L'articolo 9 interviene a tutela dei dipendenti di imprese confiscate incrementando il limite di spesa, per gli anni 2025 e 2026, per il trattamento di integrazione al reddito previsto dall'articolo 1, comma 171, della Legge 30 dicembre 2023, n. 231;
- L'articolo 10 prevede disposizioni a favore del settore moda prorogando l'integrazione al reddito di cui al Decreto-legge n. 160/2024 di ulteriori dodici settimane per il periodo dal 1° febbraio 2025 al 31 dicembre 2025.

Per usufruire dei trattamenti di integrazione al reddito, il datore di lavoro deve presentare domanda, in via telematica, all'INPS, allegando la documentazione di volta in volta richiesta (come ad esempio l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, la relazione tecnica che illustri le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e dimostri la capacità dell'impresa di continuare ad operare sul mercato al termine del periodo di sostegno al reddito richiesto, etc.).

Trattandosi di adempimento facoltativo, finalizzato ad ottenere un beneficio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritiene che gli oneri informativi derivanti dall'applicazione delle norme in esame siano esclusi dal calcolo del saldo di bilancio.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica che la disposizione di cui all'articolo 9, invece, operando un mero incremento del tetto di spesa, non introduce nuovi oneri informativi.

- **Legge 18 luglio 2025, n. 106, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”.**

Nell'ambito del provvedimento in esame, per i suoi profili di competenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala che gli articoli 1 e 2 disciplinano, rispettivamente, la conservazione del posto di lavoro e i permessi di lavoro per visite, esami e strumenti e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica che le novità introdotte dalla legge ampliano gli istituti di tutela in favore dei lavoratori fragili, come individuati dalla legge stessa, e non sono introdotti nuovi oneri informativi a carico dei cittadini.

- **Legge 12 settembre 2025, n. 131, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”.**

Nell’ambito della legge in esame, per quanto di competenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala che l’articolo 18 introduce una misura volta ad agevolare il lavoro agile nei comuni montani nella prospettiva di favorire la residenzialità e, dunque, il ripopolamento dei comuni medesimi. La disposizione riconosce alle imprese che promuovono il lavoro agile quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge stessa, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune classificato come montano ai sensi dell’articolo 2, comma 2, con popolazione inferiore a 5000 abitanti e trasferisca la propria abitazione principale e domicilio stabile da un comune non montano al medesimo comune montano. Lo sgravio contributivo è totale per i primi due esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, con limite massimo annuo di 8.000 euro. Per gli esercizi successivi, l’esonero è limitato al 50% per il terzo e quarto anno e al 20% per il quinto anno.

Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica che definizione dei criteri e delle modalità per la concessione delle già menzionate agevolazioni fiscali è demandata a un Decreto interministeriale, attualmente in fase di adozione e che il provvedimento in esame non prevede oneri informativi a carico dei cittadini.

- **Decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2025, n. 179, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri e gestione del fenomeno migratorio”.**

Nell’ambito della legge in esame, per quanto di competenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali segnala che:

- l’articolo 1 del provvedimento in esame apporta modifiche alla procedura di ingresso del lavoratore straniero modificando, per lo più, disposizioni già vigenti;
- l’articolo 2 interviene sulla fase procedurale precedente la presentazione di richiesta di un nulla osta al lavoro, nonché sulla definizione dei limiti numerici, per ciascun datore di lavoro, delle richieste stesse.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritiene che gli oneri informativi derivanti dall’applicazione delle norme in esame siano esclusi dal calcolo del saldo di bilancio, trattandosi di una modifica a un adempimento facoltativo, finalizzato ad ottenere il beneficio dell’ingresso sul territorio di un lavoratore straniero.

L'articolo 5, modificando il Decreto-legge n. 145/2024, proroga fino al 2028 la possibilità di ingresso e soggiorno extra-quote in favore di massimo 10.000 lavoratori stranieri da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziane o a favore di bambini dalla nascita ai sei anni.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritiene di poter associare un costo basso all'onere amministrativo posto in capo al cittadino/datore di lavoro, attese le modalità operative di richiesta del nulla osta al lavoro. Ed aggiunge che trattandosi di proroga di un adempimento facoltativo, finalizzato ad ottenere il beneficio dell'ingresso sul territorio di un lavoratore straniero, ritiene che gli oneri informativi derivanti dall'applicazione delle norme in esame siano comunque esclusi dal calcolo del saldo di bilancio.

- **Legge 16 ottobre 2025, n. 153, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014”.**

Con riferimento agli oneri informativi in capo ai cittadini, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica che l’Intesa non prevede l’inserimento di nuovi oneri.

- **Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, recante “Misure urgenti per tutela della salute e sicurezza sul lavoro e protezione civile”.**

Per quanto di interesse, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica che:

- l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede l'obbligo per il datore di lavoro di dotare i propri dipendenti di una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione. Il contenuto e le modalità di adempimento dell'obbligo saranno individuate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Gli eventuali oneri informativi derivanti dall'applicazione della norma, pertanto, potranno essere individuati solo a seguito dell'entrata in vigore del citato Decreto attuativo;
- l'articolo 8 ha previsto un beneficio erogato annualmente dall'INAIL agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Accademy), titolari della rendita a superstiti, consistente in una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività. L'erogazione del beneficio è subordinata alla presentazione all'INAIL di apposita domanda. Trattandosi di adempimento facoltativo, finalizzato ad ottenere un beneficio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritiene che gli oneri informativi derivanti dall'applicazione della norma in esame siano esclusi dal calcolo del saldo di bilancio;

- l'articolo 10 aggiorna i riferimenti normativi alle norme tecniche UNI cui devono conformarsi i modelli di organizzazione aziendale in materia di sicurezza sul lavoro e dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove convenzioni tra INAIL e UNI per la consultazione gratuita delle norme tecniche di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate. La disposizione non introduce un nuovo onere ma detta una specificazione di un onere già precedentemente previsto che, comunque, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali considera a basso impatto;
- l'articolo 14 reca disposizioni relative al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) disponendo: dal 1° aprile 2026, l'obbligo per i datori di lavoro - al fine di fruire dei benefici contributivi - di pubblicare la disponibilità della relativa posizione di lavoro; dalla medesima data, la possibilità per i datori di lavoro di utilizzare il SIISL in materia di comunicazioni obbligatorie; l'obbligo per le Agenzie per il Lavoro di pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono; l'iscrizione sul SIISL dei lavoratori stranieri che, ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, hanno partecipato ad attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine. Il medesimo articolo 14 prevede altresì che il SIISL verifichi i dati autocertificati dal lavoratore che si iscrive alla piattaforma ed esponga gli esiti di tale verifica, mettendoli a disposizione del datore di lavoro che lo assume. Trattandosi di procedure che saranno operative a partire dal 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritiene che i relativi eventuali oneri informativi debbano confluire nel calcolo del saldo di bilancio del prossimo anno.

Con riferimento a questo articolo del Decreto, sia **CONFCOMMERCIO** che **CONFARTIGIANATO** e **CNA** evidenziano come nuovo onere per il datore di lavoro, ai fini di usufruire degli incentivi, l'inserimento dell'offerta di lavoro nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e sottolineano la necessità di supporto in fase di attuazione soprattutto per le micro e piccole imprese (*Cfr.* Allegato 2).

- l'articolo 17, per quanto di interesse, include, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica al fine verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso la disposizione non introduce un nuovo onere ma detta una specificazione di un onere già precedentemente previsto che, comunque, può essere considerato a basso impatto, dal momento che i datori di lavoro sono già tenuti a programmare le visite mediche per la sorveglianza sanitaria.
- **Decreto-legge 10 dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 gennaio 2026, n. 8, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA”.**

Per i propri profili di competenza, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica che:

- l'articolo 4 prevede l'integrazione del trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi della società Acciaierie d'Italia s.p.a. in amministrazione straordinaria, per i quali sia prorogato nel corso degli anni 2025 e 2026 il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria. Al fine di agevolare il processo di transizione in atto, gli importi ai suddetti stanziamenti sono accreditati alla società Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria mediante Decreto ministeriale di autorizzazione all'INPS al trasferimento del relativo importo alla società Acciaierie d'Italia in amministrazione

Straordinaria. Entro la fine del mese successivo all'erogazione dell'ultima mensilità a carico delle risorse ivi indicate, l'amministrazione straordinaria rendiconta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'INPS l'effettiva spesa sostenuta e procede al trasferimento delle risorse non utilizzate secondo le modalità indicate nel Decreto. La disposizione, dunque, proroga un trattamento di integrazione salariale già in essere; pertanto, non vengono introdotti nuovi oneri informativi a carico dei cittadini o della società. In ogni caso, trattandosi di adempimento facoltativo, finalizzato ad ottenere un beneficio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritiene che gli oneri informativi derivanti dall'applicazione delle norme in esame siano esclusi dal calcolo del saldo di bilancio.

- **D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro”.**

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica che il Decreto in esame recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. La delega per il recepimento della Direttiva in riferimento è contenuta nella Legge 13 giugno 2025, n. 91, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024. Nella fase discendente di attuazione della citata Direttiva non sono stati determinati livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla stessa

Su quest'ultimo provvedimento **CONFARTIGIANATO e CNA** evidenziano come l'assenza di un periodo transitorio possa creare delle difficoltà alle micro e piccole/medie imprese (*Cfr.* Allegato 2).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha presentato il bilancio degli oneri; tuttavia, non sono state indicate tutte le informazioni necessarie.

Tenuto conto di quanto esposto, non è al momento possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ove, a seguito della pubblicazione di questa relazione come da art. 8 comma 2-bis della L. n. 180 del 2011, dovessero pervenire ulteriori contributi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, se ne darà evidenza in una nota di aggiornamento.

Il Ministero del turismo, nella propria relazione di bilancio per l'anno 2025, ha comunicato i seguenti provvedimenti:

- **Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”, articoli 14 e 20, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118; Decreto del Ministro del turismo del 18 settembre 2025, che definisce le modalità attuative dell'intervento di cui al predetto articolo 14 del Decreto-legge n. 95/2025; Decreto del Direttore generale del 13 novembre 2025, prot. n. 261768/2026, che definisce termini, modalità e procedure operative per l'accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi – Staff House – per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, previsti dall'articolo 14 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.**
- **Legge 13 dicembre 2023, n. 190, “Disciplina della professione di guida turistica”; Decreto del Ministro del turismo 26 giugno 2024, n. 88, “Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della Legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica»”; Bando di esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, Prot. n. 42061/25 del 21/01/2025.**

In particolare, su questo secondo provvedimento, il Ministero del turismo precisa che si tratta dell'introduzione di una disciplina specifica, uniforme su tutto il territorio nazionale, per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica. Precedentemente alla riforma, ogni regione disciplinava la materia in maniera autonoma, prevedendo oneri a carico dei cittadini e delle imprese e che; pertanto, sotto questo profilo, la novella legislativa non ha realizzato alcun aggravamento.

Conformemente a quanto chiarito nelle linee guida approvate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2013, e successive modifiche ed integrazioni, gli oneri amministrativi individuati dalla Legge quadro 13 dicembre 2023, n. 190 recante “Disciplina della professione di guida turistica” e dalla successiva normativa di attuazione, sono stati descritti dal Ministero del turismo che comunque li considera oneri funzionali all'attribuzione di vantaggi e benefici ampliativi della sfera giuridica soggettiva di cittadini e/o imprese interessati.

Il Ministero del turismo ha provveduto alla predisposizione dei modelli previsti dalle linee guida, alla identificazione e quantificazione degli oneri. Tuttavia, trattandosi di adempimenti finalizzati ad ottenere dei benefici (benefici finanziari per il primo provvedimento e ampliativi della sfera giuridica soggettiva di cittadini e/o imprese interessati per il secondo), gli oneri sono esclusi dal calcolo del saldo del bilancio.

Tenuto conto di quanto esposto il saldo di bilancio 2025 del Ministero del turismo risulta pari a zero.

Il Ministero ha dichiarato che i seguenti provvedimenti, approvati nel corso dell'anno 2025, non hanno introdotto o eliminato oneri amministrativi:

- **D.lgs. n. 23 del 2025 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario”;**
- **D.lgs. n. 212 del 2025 recante “Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE”;**
- **D.lgs. n. 208 del 2025 recante “Recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor”;**
- **D.lgs. n. 185 del 2025 recante “Modifiche alla normativa nazionale ai fini del recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) n. 2024/1174, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica la direttiva (UE) n. 2014/59 e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili”;**
- **D.lgs. n. 210 del 2025 recante “Modifiche e integrazioni al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, per il recepimento dell’articolo 74 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo”;**
- **D.lgs. n. 212 del 2025 recante “Recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE”;**
- **Legge 11 marzo 2025, n. 28, recante “Modifiche alla Legge 5 marzo 2024, n. 21, per l’aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte**

le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al D.lgs. n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria”;

- **Schema di Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione degli articoli 55, commi 1 e 2, 67 e 68 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 nonché dell’articolo 5 comma 3-bis della Legge 28 marzo 1991, n. 104 novellati dal Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73.**

Dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi sono pervenuti anche altri provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze:

- **D.lgs. del 28 marzo 2025 n. 43 “Revisione delle disposizioni in materia di accise”;**
- **D.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”.**

Inoltre, **CONFARTIGIANATO** e **CNA** segnalano anche i seguenti provvedimenti:

- **D.lgs. 18 dicembre 2025 n. 192**
- **D.lgs. 14 giugno 2024, n. 87**

Infine, sempre **CONFARTIGIANATO** e **CNA** sottolineano che nel corso del 2025 dispiegano i loro effetti dei provvedimenti emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze in anni precedenti.

- **Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202**
- **Legge n. 207 del 30 dicembre 2024**

Per i dettagli *Cfr.* Allegato 2 alla presente relazione.

Tenuto conto di quanto esposto non è possibile determinare compiutamente il saldo di bilancio 2025 del Ministero dell’economia e delle finanze.

Ove, a seguito della pubblicazione di questa relazione come da art. 8 comma 2-bis della L. n. 180 del 2011, dovessero pervenire ulteriori contributi dal Ministero dell’economia e delle finanze, se ne darà evidenza in una nota di aggiornamento.

4. Conclusioni

Alla data del 25 marzo 2026, è da rimarcare positivamente che tutte le Amministrazioni hanno dato riscontro al Dipartimento della funzione pubblica.

Tuttavia, anche per l'anno 2025, come in anni precedenti, il quadro complessivo dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della Legge n. 180 del 2011 evidenzia che non è possibile predisporre una relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati con riferimento a ciascuna amministrazione in quanto le relazioni di bilancio inviate dalle amministrazioni sono risultate spesso incomplete che, per quanto espresso nella quantificazione (capitolo 3 della presente relazione), si sintetizza in:

- provvedimenti non accompagnati dalla completa quantificazione degli oneri amministrativi;
- calcolo degli oneri non conforme alle Linee guida allegate al D.P.C.M. 25 gennaio 2013 (Allegato A del provvedimento), come modificato dal D.P.C.M. 18 marzo 2020;
- disallineamento tra i provvedimenti elencati dalle amministrazioni e quanto verificato dalla PCM (DAGL e DFP) o rilevato dalle associazioni imprenditoriali;
- individuazione, da parte delle associazioni imprenditoriali, di possibili oneri non evidenziati dalle Amministrazioni.

Le verifiche svolte dal Dipartimento della funzione pubblica hanno anche constatato, in alcuni casi, la capacità delle amministrazioni di individuare e quantificare compiutamente gli oneri introdotti ed eliminati nell'ambito della propria attività normativa, grazie anche alle Linee guida che continuano ad essere un efficace ausilio all'elaborazione delle stime.

Tuttavia, pur evidenziando il riscontro da parte delle amministrazioni, a tutt'oggi permangono:

- un approccio alla quantificazione degli oneri solo a valle della predisposizione degli atti normativi e non come una risorsa per migliorare qualità della regolazione;
- alcune difficoltà nel considerare gli oneri preesistenti nel calcolo di nuovi e anche nel dare evidenza ai risparmi connessi ai provvedimenti adottati. Probabilmente anche a causa della carenza di specifiche professionalità necessarie per la articolata attività di misurazione.

Anche l'attuale impostazione data dalla L. n. 180/2011, con le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8, finalizzate ad assicurare la trasparenza e la riduzione degli adempimenti (e che implicano di fatto un doppio onere per la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri) può generare ancora qualche elemento di disorientamento, in particolare ove ci siano nuovi referenti a svolgere le relative attività. Inoltre, alcune tipologie di provvedimenti come, ad esempio, i regolamenti ministeriali e interministeriali, possono rientrare nell'ambito di applicazione di entrambe le norme, ma per l'art. 7 è richiesta l'indicazione con mera elencazione degli oneri modificati (in aumento o in diminuzione) mentre per l'art. 8 è richiesta una quantificazione puntuale dei nuovi obblighi.

D'altro canto, considerata invece l'importanza crescente assunta dal *regulatory budget* nel panorama delle esperienze internazionali di *Better Regulation*, appare ancor più rilevante disporre di strumenti efficaci per prevenire il proliferare di nuovi oneri.

La L. n. 180/2011 (Statuto delle imprese), appare oggi suscettibile di una rivisitazione normativa finalizzata ad individuare un correttivo necessario per rendere il bilancio degli oneri più efficace ed utile per la competitività del Paese, nonché rendere conto a cittadini e imprese degli eventuali oneri introdotti dai nuovi provvedimenti e che tenga in considerazione i seguenti elementi:

1. un coordinamento efficace tra le disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 dello Statuto delle imprese al fine di concentrare l'attività del calcolo degli oneri in un unico canale che superi le differenze di mappatura fra art. 7 e art. 8 e prescriva alle Amministrazioni di provvedere alla redazione del bilancio degli oneri convogliando tutti i provvedimenti in un unico momento e con la medesima modalità, includendo tutte le informazioni necessarie. Procedendo in tal senso si potrà porre maggiore attenzione alle c.d. “filieri dei provvedimenti”, evitando che i provvedimenti attuativi di norme rilevanti in termini di oneri introdotti ed eliminati “sfuggano” al bilancio degli oneri, ove l'attuazione di disposizioni di legge venga rinviata all'adozione di ulteriori provvedimenti normativi e/o di atti amministrativi a carattere generale, con termini di adozione che si collocano in un orizzonte pluriennale;
2. l'impiego di piattaforme digitali per passare ad un sistema di determinazione e rilevazione degli oneri che sia automatizzato. Oggi è possibile avvalersi anche di strumenti di intelligenza artificiale che, sotto il controllo umano, alleggeriscono dalle attività ripetitive di organizzazione di formati, tabelle e *report* e consentono una impostazione automatica della quantificazione degli oneri da sottoporre alla supervisione degli esperti delle singole amministrazioni, per la stesura finale del bilancio degli oneri;
3. infine, una più strutturata integrazione digitale della rilevazione degli oneri nell'ambito degli strumenti di AIR e VIR, almeno con riferimento ai provvedimenti normativi di maggiore rilevanza e impatto, concorrerebbe a rendere la regolazione più trasparente, maggiormente leggibile nei suoi effetti concreti e più orientata ai risultati., contribuendo al contempo alla prevedibilità e stabilità del quadro regolatorio per cittadini e imprese²¹. Con l'obiettivo non solo di migliorare la tracciabilità degli oneri introdotti ed eliminati, ma anche di rafforzare la capacità delle amministrazioni di utilizzare la misurazione degli oneri quale leva effettiva per l'innalzamento della qualità della regolazione, per la semplificazione amministrativa e per il rafforzamento della competitività del sistema Paese.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, appare quindi auspicabile una progressiva digitalizzazione del sistema di rilevazione, misurazione e monitoraggio degli oneri amministrativi, al fine di assicurare maggiore fluidità, continuità e omogeneità metodologica lungo l'intero ciclo regolatorio.

In ambito europeo, le più recenti evoluzioni delle politiche di *Better Regulation* valorizzano un approccio di *digital-ready policy-making*, fondato sull'integrazione della dimensione digitale sin dalle fasi iniziali della progettazione normativa, nonché sui principi del *digital by default* e del “*once*

²¹ Si veda, Legge 5 marzo 2024, n. 21 “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti”.

only”, orientati alla riduzione degli adempimenti ripetitivi e al miglioramento della qualità delle informazioni disponibili per cittadini, imprese e amministrazioni. Analogamente, anche in ambito OCSE si evidenzia come l’impiego sistematico di strumenti digitali nella misurazione degli oneri consenta di rafforzare la qualità della regolazione, semplificare i processi di *compliance* e sostenere decisioni pubbliche maggiormente basate su evidenze.

In tale prospettiva, la digitalizzazione consentirebbe anche la possibilità di dare una maggiore evidenza degli oneri imposti a cittadini e imprese, non solo per singola amministrazione, ma anche con una lettura che sia orientata, oltre che al produttore, anche al destinatario della norma (nelle varie tipologie: cittadini, imprese per codice ATECO o altra classificazione in uso).

In sede di conclusioni, si evidenzia come il rafforzamento del bilancio degli oneri amministrativi di cui all’articolo 8 della legge n. 180 del 2011 richieda un ulteriore investimento sul piano della digitalizzazione, quale leva strategica per migliorarne l’efficacia sostanziale e l’utilizzabilità operativa.

In particolare, l’adozione di strumenti e piattaforme digitali integrate potrebbe consentire non solo una maggiore standardizzazione e qualità dei dati trasmessi dalle amministrazioni, ma anche una più agevole, rapida e sistematica consultazione delle informazioni da parte delle associazioni imprenditoriali, dei consumatori e di altri eventuali portatori di interesse.

Tale evoluzione favorirebbe forme di partecipazione più strutturate e tempestive, non limitate alla fase *ex post*, ma estese anche alle fasi intermedie del processo regolatorio, contribuendo a migliorare la qualità delle decisioni pubbliche e a prevenire l’introduzione di nuovi oneri amministrativi non necessari.

In questa prospettiva, appare altresì auspicabile un rafforzamento delle modalità di pubblicazione dei risultati del bilancio degli oneri, attraverso canali digitali accessibili, aggiornati e interoperabili, in modo da garantirne la piena conoscibilità e fruibilità da parte di cittadini e imprese.

In questa direzione, la digitalizzazione del bilancio degli oneri non rappresenta un mero supporto tecnico-operativo, bensì un fattore abilitante di una regolazione più consapevole, verificabile e orientata all’impatto, in linea con le migliori pratiche europee e internazionali e coerente con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di transizione digitale²².

²² Cfr. Digital Omnibus Regulation Proposal, Commissione Europea del 19 novembre 2025.